




## **Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi**

*Via Padre Ignazio da Carrara, 79 - 55042 - Forte de/Marmi (LU)*

Tel.:0584-752117 — Fax 0584- 752159 — [E-mail: luic81700n@istruzione.it](mailto:luic81700n@istruzione.it)  
pec: [luic81700n@pecistruzione.it](mailto:luic81700n@pecistruzione.it) —  
Sito Web [WWW.icsfdm.edu.it](http://WWW.icsfdm.edu.it)

## Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale



Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture a norma dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,linee guida Anac, Decreto correttivo n.56 del 19/04/2017 e Nuovo Regolamento di contabilità Decreto 129/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/05/2019 con delibera n. 3

## **Finalità**

L'attività contrattuale dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi, di seguito denominato Istituto, si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

## **Disciplina dell'attività contrattuale**

L'attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento.

Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Istituto, sono:

1. Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 pubblicato su Suppl. ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016 n. 91 recante l'attuazione delle direttive europee
2. Il Decreto correttivo n.56 del 19/04/2017
3. La legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modifiche e integrazioni
4. Il regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto I. 129/2018
5. Le norme sull'autonomia delle Istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.lgs 112/98 e dal DPR 275/99
6. Il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni

## **Limite di spesa**

Il nuovo regolamento di contabilità fissa ad € **10.000,00** il limite all'interno del quale il Dirigente Scolastico possa provvedere in via autonoma. Lo stesso regolamento, opportunamente, prevede che il Consiglio di Istituto possa assumere deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti riguardanti il tema degli affidamenti diretti (art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 129/2018) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00.

In relazione a quanto sopra, nell'ottica di una semplificazione dell'attività negoziale, ritenuto che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituto non possa prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, si stabilisce che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - (144.00 euro dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del comma 912 dell'art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità:

- acquisizioni di beni e servizi di importo fino a **5.000,00** euro, IVA esclusa, **senza obbligo** di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
- acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a **40.000,00** euro, IVA esclusa, mediante **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall' art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50;

- affidamenti di importo pari o superiore a **40.000,00 euro**, IVA esclusa e inferiore a **144.000 euro**, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- affidamenti di lavori di importo pari o superiore a **40.000,00 euro**, IVA esclusa e inferiore a **150.000,00 euro**, IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa.

***(stralcio art. 36 D.Lgs. 50/2016-***

*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi ((di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti)) e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. (Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.)*

*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità*  
*//a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta;*

*//b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, ((di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture)) di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

*//c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante ((procedura negoziata)) con consultazione di almeno ((quindici operatori)) economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

*//d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie (fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a). )*

Fermo quanto previsto dagli art. 37 e 38 del DLgs. 50/2016 è comunque fatta salva la possibilità per l'Istituto di ricorrere alle procedure ordinarie.

Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di essere sottratto all'applicazione del presente regolamento.

L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica viene svolta dal D.S. in qualità di rappresentante legale dell'Ente avvalendosi dell'attività istruttoria del DSGA.

Le competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale sono quelle previste dall'art. 45 del D.Lgs 129/2018

Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA, o a uno dei propri collaboratori ai sensi dell'art.44, comma 32, del DI 129/2018.

### **Scelta del contraente**

In ottemperanza agli obblighi di motivazione dei provvedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'Istituto motiva in merito alla scelta dell'affidatario, nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, dando conto anche della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Istituto deve soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nonchè nel rispetto del principio di rotazione.

A tal fine l'Istituto può ricorrere alla comparazione di listini di mercato reperiti dall'amministrazione, da siti internet, dal Mepa, da altri mercati elettronici gestiti dal soggetto aggregatore regionale o da centrali di committenza o mediante indagine esplorativa di mercato che può verificarsi:

in una richiesta di preventivo a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse dell'amministrazione per la relativa acquisizione

in una sollecitazione degli operatori economici a manifestare interesse, mediante avviso pubblico

in altre procedure che consentano l'acquisizione di elementi che consentano la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti alla stazione appaltante indicanto nell'avviso almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti richiesti, e le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.

### **Consip**

L'acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni CONSIP. Ai sensi della nota MIUR 3354 del 20/03/2013 si può procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 nelle seguenti ipotesi:

1. In caso di indisponibilità delle convenzioni Consip aventi oggetto il bene o servizio da acquistare.
2. Qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni non formi oggetto di un convenzione Consip.
3. Qualora l'importo del contratto stipulato dall'amministrazione, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità stabilito dalle Convenzioni Consip SPA inserendo nello stesso apposita clausola per cui l'Istituto ha il diritto di recesso dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento della prestazione già eseguita nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative rispetto a quella del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

Il ricorso all'acquisizione al di fuori delle convenzioni Consip è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene o la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

### **Criteri di aggiudicazione**

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- per i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato (Per servizi e forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato" devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali)
- per i servizi e forniture fino a € 40.000,00, nonché per i servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
- per i lavori di importo pari o inferiore a € 2000000,00, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo

In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto). Ciò si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma generale di cui all'art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

- a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto –art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
- b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. (Line guida Anac)

Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.

### **Micro affidamenti**

Microacquisti: per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come

modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018)

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espresso in forma sintetica anche richiamando motivazioni di urgenza.

### **Rotazione degli affidamenti e degli inviti**

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti quando abbiamo ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opera, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante in caso di consultazione di elenchi, di indagini di mercato, di manifestazioni di interesse non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori tra i quali effettuare la selezione.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1000 euro, è consentito derogare dall'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivate, contenuta nella determina a contrarre.

Si stabiliscono con questo regolamento specifiche fasce di suddivisione degli affidamenti rapportate al valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Fasce di valore economico:

Da € 1.001,00 a € 2.000,00

Da € 2.001,00 a € 5.000,00

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

Da € 10.001,00 a 15.000,00

Da 15.001,00 a 20.000,00

Da 20.001,00 fino alla soglia comunitaria.

In ogni caso l'affidamento o il reinvido al contraente uscente dovranno avere un carattere eccezionale ed una motivazione più stringente. La motivazione può riferirsi ad una particolare struttura del mercato, alla riscontrata effettiva assenza di alternative, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti/completamento di una fornitura o servizio), competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,.

### **Requisiti**

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale di cui art. 83 comma 1 lett. a (iscrizione alla camera di commercio o altro albo). La stazione appaltante può facoltativamente richiedere i requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. b e c (capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionali).

Per gli affidamenti diretti si prendono a riferimento il quadro dei controlli suggeriti da ANAC:

- Per lavori , servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 : autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 anche secondo il DGUE su requisiti generali e ulteriori, consultazione del casellario Anac e Durc da parte della stazione appaltante.

Per quanto riguarda i controlli sulle autodichiarazioni si stabilisce una quota minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare. Considerando in media, per questo Istituto n. 50 affidamenti annuali si stabilisce di effettuare un controllo a campione ogni 10 affidamenti ( controlli per affidamenti su acquisti Pon, Por, Poc, PNSD obbligatori per ogni affidamento) .

- Per lavori , servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 e fino a 20.000,00: la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 secondo il DGUE dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80. In tal caso la stazione appaltante procede, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b del codice dei contratti che sotto si riporta.

*(ART.80*

*1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

*a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

*b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

*b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*

*c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*

*d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

*e) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*

*f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

*g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*

*4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

*5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; )*

- Per lavori , servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 : la stazione appaltante prima di procedere alla stipula del contratto procede alla verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti.

In caso di affidamento diretto è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 , del codice dei contratti (affidamenti diretti di cui all'art. 36 comma lett.a fino a € 40.000,00).

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al co. 2 art. 36 , la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. (Art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25, co. 1, lett. e) del decreto correttivo)

Il decreto correttivo, inoltre, prevede l'innesto, all'art. 36, di un nuovo co. 6-bis per cui si prevede che, nel caso di acquisti effettuati dal MEPA "per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del co. 5."



### **Stipula del contratto**

La stipula dei contratti pubblici per gli affidamenti di importo inferiore a 4.0000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti su mercato elettronico.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del codice dei contratti non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula dei contratti (appalto basato su accordi quadro, sistema dinamico di acquisizione, mercato elettronico, affidamenti ai sensi art. 36 comma 2 lett. a e b).

### **REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE (art. 45 comma 2 lett. J)**

#### **Art. 1 - Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo economale per le minute spese relative all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività ai sensi e per gli effetti dell' art. 45 comma 2 lett. J) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

#### **Art. 2 - Le competenze del Direttore SGA in ordine alla gestione del fondo minute spese**

1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell'art. 21, 4° comma, del Decreto n. 129 del 28/08/2018. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il Direttore SGA per assicurare lo svolgimento dell'ordinaria attività dell'istituzione scolastica sono di seguito precisate:

- provvede all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di cancelleria, stampati e materiali di minuto consumo;
- cura l'esecuzione e gestione del fondo economale per le minute spese con i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento;
- provvede alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati;
- provvede alle spese di rappresentanza.

#### **Art. 3 - Costituzione del fondo minute spese**

1. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura pari ad € 600,00 stanziata sugli Aggregati e sui Progetti del programma annuale.

2. Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al Direttore, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato A02, funzionamento amministrativo.

#### **Art. 4 - Utilizzo del fondo minute spese**

1. A carico del fondo minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente, comunque nel limite massimo di € 100,00:

- spese postali;
  - spese telegrafiche;
  - carte e valori bollati;
  - minute spese di cancelleria;
  - minute spese per materiali di pulizia;
  - spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali;
  - copie chiavi;
  - pile;
  - piccoli acquisti di estrema urgenza;
  - altre piccole spese non specificate di carattere occasionale.
2. Tutte le altre spese, non specificate nel comma precedente, di competenza del Direttore sga, sono considerate minute spese d'ufficio, qualora singolarmente non siano superiori a 100,00 euro.
3. Entro il predetto limite il direttore SGA provvede direttamente alla spesa sotto la sua responsabilità.
4. è vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali si ha un contratto d'appalto in corso.

#### **Art. 5 - Pagamento delle minute spese**

1. Per ciascun pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.
2. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all'istituzione scolastica, ma solo da scontrino fiscale, dovrà essere ben specificata e sottoscritta la natura della spesa.

#### **Art. 6 - Reintegro del fondo minute spese**

1. Durante l'esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.
2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all'ordine del Direttore SGA, e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate).
3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figurì l'importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell'oggetto.
4. Nell'eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, dovrà essere emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l'importo pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e comunque non superiori ad € 15,00.
5. Quando la somma è prossima ad esaurirsi, il Direttore SGA deve presentare al Dirigente scolastico una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute, al fine di ottenere l'autorizzazione al rimborso, mediante emissione di singoli mandati a suo favore imputati all'attività e/o progetto cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei

conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate.

I rimborsi avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio di Istituto (consistenza massima del fondo) . Detto limite può essere superato con apposita variazione al programma annuale , proposta dal Dirigente Scolastico ed approvata dal Consiglio di Istituto

#### **Art. 7 - Le scritture economali**

Il Direttore SGA tiene il registro delle minute spese e contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. Il D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto collegato.

#### **Art. 8 - Chiusura del fondo minute spese**

1. A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente disponibile.

#### **Art. 9 - Controlli**

1. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell'organo di revisione per cui il Direttore SGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.

2. Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente scolastico.

#### **Art. 10 - Altre disposizioni**

1. è vietato al Direttore SGA di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.”